



# Scadenzario fiscale marzo 2019

Bologna, 06 Marzo 2019

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
1 marzo	<p><b>IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24</b> <b>Versamento e compensazione</b></p> <p><b>Versamento titolari di partita IVA</b> Il versamento delle imposte con utilizzazione del Modello F24 è effettuato obbligatoriamente in via telematica da parte dei contribuenti titolari di partita IVA (art. 37, commi 49 e 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ss.mm.):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per versamenti a debito: direttamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), per il tramite di un intermediario abilitato, o mediante home banking;</li><li>b) per versamenti con compensazione: esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate , direttamente o tramite intermediario abilitato.</li></ul> <p><b>Versamento soggetti non titolari di partita IVA</b> Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti, i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;</li><li>b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</li></ul>	

N.B.: La lettera c), che prevedeva l'esecuzione esclusivamente mediante i servizi telematici dei versamenti con saldo finale di importo superiore a mille euro, è stata abrogata.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 19 settembre 2014.

#### **IVA - Compensazione oltre 5.000 Euro**

Ai sensi :

- dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e del Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2009, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;

- dell'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, e ss.mm., i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (art. 35, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) della dichiarazione dalla quale emerge il credito. In alternativa è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis cod. civ.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017.

#### **Sospensione della compensazione**

L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con Mod. F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. (art. 37, comma 49-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

#### **Imposte sui redditi, addizionali, sostitutive ed IRAP – Limitazione dei 5.000 Euro –**

Ai sensi dell'art. 1, comma 574, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm., i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui

redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017.

#### **Divieto di compensazione**

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

D.M. 10 febbraio 2011, Circ. Ag. Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell'11 marzo 2011; Ris. Ag. Entrate n. 18/E del 21 febbraio 2011). La disposizione deve essere coordinata con la disciplina di cui all'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di accertamento esecutivo.

1 marzo

#### **IVA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AL 2018** **Presentazione entro il 30 aprile 2019**

Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 scade il 30 aprile 2019.

#### **Versamento**

Il termine per il versamento è stabilito al giorno 16 marzo 2019 e può essere effettuato in forma rateizzata.

#### **Presentazione**

La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità al modello IVA 2019.

4 marzo

#### **REGISTRO** **Contratti di locazione ed affitto di ben immobili**

**Regime opzionale della cedolare secca:** in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, vedasi:

- il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità

#### **Presentazione**

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione diretta all'ufficio o in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI, approvato con

successiva alla prima, l'opzione è effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva.

**N.B.:** Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per gli anni 2014 – 2019 dall'art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47. Il DdL bilancio 2018 prevede l'applicazione della aliquota del 10 per cento per il 2018 e 2019.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

**Contratti di locazione breve:** per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione breve, di cui all'art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vedasi la scadenza "CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate - Versamento" in questo scadenziario.

**Regime ordinario:** il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni relativamente a:

- per i nuovi contratti relativi ad immobili urbani (versamento della prima annualità o per l'intero periodo) , a decorrere dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza;

- per i contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (annualità successive alla prima), dalla data di inizio dell'annualità;

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con inizio dalla data di effetto.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero

b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art.8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Prov. Ag. Entrate 15 giugno 2017.

### Versamento

Con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, e con utilizzazione dei seguenti codici-tributo:

- **1500** - Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione;
- **1501** - Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive;
- **1502** - Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto;
- **1503** - Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;
- **1504** - Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto;
- **1505** - Locazione e affitto - Imposta di Bollo;
- **1506** - Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi;

**Immobili strumentali** - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

7 marzo

### RITENUTE

#### Certificazione unica dei sostituti d'imposta

Per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la certificazione :

- dei redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- di lavoro autonomo,
- delle provvigioni,
- dei corrispettivi dei contratti di appalto (art. 25-ter del D.P.R. 600 del1973),
- dei redditi diversi e
- degli altri importi ivi indicati in conformità al modello **CU 2019**

scade il termine per l'invio del medesimo Mod. CU 2019 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

La certificazione deve essere rilasciata relativamente ai canoni sui contratti di locazione breve - art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – per i quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, hanno operato, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta del 21 per cento.

15 marzo

### IVA

#### Adempimenti di metà mese

##### **Fatturazione differita**

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

**Operazioni con rilascio di ricevute o scontrini**

### Presentazione

Mediante invio telematico all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il **modello CU 2019**.

## **fiscali**

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

### **Fatture di importo inferiore ad euro 300**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

15 marzo

### **IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA**

#### **Associazioni sportive dilettantistiche-Associazioni senza scopo di lucro e pro loco-Annotazione delle operazioni**

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).

Si vedano la Circ. Ag. Entrate n. 18/E del 01 agosto 2018.

18 marzo  
essendo il  
giorno 16  
sabato

### **CONCESSIONI GOVERNATIVE**

#### **Numerazione e bollatura di libri e registri – Società di capitali – Tassa annuale**

Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri sociali tenuti da esercenti imprese soggetti ad IVA.

Il termine di scadenza è stabilito con riferimento al termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno

### **Modalità**

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie.

### **Versamento**

Il versamento può essere effettuato presso le Banche, gli Uffici Postali abilitati o il Concessionario della Riscossione, mediante Modello F24 e con l'indicazione del codice - tributo **7085**.

precedente (art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

La tassa annuale è dovuta per le sole società di capitali nelle seguenti misure:

- euro **309,87** prescindendo dal numero dei libri o registri e delle relative pagine;
- euro **516,46** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90.

**18 marzo**  
*essendo il*  
*giorno 16*  
*sabato*

### IMPOSTE SUI REDDITI Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate **(1) (2) (3)** nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica **(4)**;
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli similari **(5)**;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale **(5)** diversi dai dividendi **(6)** e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o

### Versamento

Il versamento può essere effettuato presso le Banche, gli Uffici Postali abilitati o il Concessionario della Riscossione, mediante Modello F24 e con l'indicazione delle seguenti codici – tributo:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;
- **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni ;
- **1046, 1047 e 1048**, rispettivamente per le ritenute su tombole e

- banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
  - altre vincite e premi.

**(1) Regime forfetario** – Vedasi l'art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.; il regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento e senza applicazione della ritenuta d'acconto.

**(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico** – Vedasi l'art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all'8 per cento sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

**(3) Pignoramento di somme presso terzi** – Vedasi l'art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

**(4) Sport dilettantistico** - Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'art. 69, D.P.R. n. 917/1986.

**(5) Redditi di capitale** - Si vedano le scadenze "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento" e "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto - Versamento" in questo scadenziario.

**(6) Dividendi** - Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 prevede il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente.

lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

**18 marzo**  
essendo il  
giorno 16  
sabato

#### **ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF** **Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo

#### **Versamento**

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo.

- **3802** addizionale regionale



i criteri sotto indicati.

**Addizionale regionale.** Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

**Addizionale comunale.** Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di **nove rate** mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

(saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;

- **3848** addizionale comunale (saldo), trattenuta dal sostituto di imposta;
- **3847** addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

**18 marzo**  
*essendo il*  
*giorno 16*  
*sabato*

### IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE c.d. "Tobin Tax" – Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), di cui all'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi:

- (comma 491) : trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

### Versamento

Per i versamenti deve essere utilizzato il Modello F24 con i seguenti codici tributo:

- **4058**: "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012"
- **4059**: "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012"

- (comma 492) : operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
- (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492
- con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

- **4060:** "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012" .

**18 marzo**  
essendo il  
giorno 16  
sabato

**REDDITI DI NATURA FINANZIARIA**  
**Imposta sostitutiva**

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico – relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24

**Versamento**

Con modello F24.

giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

**18 marzo**

*essendo il  
giorno 16  
sabato*

**REDDITI DI NATURA FINANZIARIA**  
**Ritenuta d'acconto**

**Fondi comuni italiani e assimilati** – Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi “lussemburghesi storici” ovvero dall’intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti “lussemburghesi storici” (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l’ammontare dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie. Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

**Fondi comuni esteri** – Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).

**18 marzo**

*essendo il  
giorno 16  
sabato*

**IVA**  
**Versamento dell'imposta dovuta in base alla  
dichiarazione annuale**

Scade il termine per l’effettuazione del versamento del conguaglio dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta **2018**.

In alternativa al termine del 16 marzo, i contribuenti IVA possono effettuare il versamento entro il termine del 30 giugno, previsto dall’ art.17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999,n. 542).

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

**Versamento**

Con Modello F24.

**Versamento**

Il versamento può essere effettuato mediante Modello F24 e con l’indicazione del seguente codice – tributo: **6099**

18 marzo  
essendo il  
giorno 16  
sabato

**Trimestrali** – Per i contribuenti che optano per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, le somme dovute a saldo devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

### IVA

#### Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese di febbraio 2019

**Contribuenti mensili** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **febbraio 2019**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,8 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

**Limiti per liquidazione trimestrale** - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012).

**Liquidazione IVA per cassa** – L'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012 n. 134, disciplina il regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011).

Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

**Fatture alle pubbliche amministrazioni (Split payment)** - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il

### Versamento

Mediante modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo **6002**.

Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015.

versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni.

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge) ed ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che di imposta.

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/9172, come modificato dall'art. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni effettuate anche nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017.

**Versamento dell'imposta da "Split payment" da parte delle pubbliche amministrazioni - Le**

pubbliche amministrazioni effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (vedasi il D.M. 23 gennaio 2015), senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo (Per i codici tributo vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015).

**Contabilità presso terzi** - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**Comunicazione delle liquidazioni** - La trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente, scade il 31 maggio, il 16 settembre, il 30 novembre ed il 28 febbraio (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

**18 marzo**  
*essendo il  
giorno 16  
sabato*

#### INPS

##### Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

**18 marzo**  
*essendo il  
giorno 16  
sabato*

#### ACCISE

##### Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" -

#### Versamento

Il versamento può essere effettuato mediante Modello F24.

#### Versamento

Con Modello F24 – accise.

Testo Unico Accise).

20 marzo

### IVA E RITENUTE ALLA FONTE Ravvedimento - Tardivo versamento

**IVA** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 18 febbraio 2019, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura dell'1,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura 0,3 per cento annuo - con maturazione giorno per giorno.

**Ravvedimento veloce** - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

**Ravvedimento entro 90 giorni** - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1/9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

**Ritenute alla fonte** - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 febbraio 2019.

**Errori formali** - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

**Correzioni di errori** - Vedasi la circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. A decorrere dal 26 ottobre è possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

### Versamento

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **8904** per l'IVA;
- **8906** per le ritenute.

Per il, versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

20 marzo

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**  
**Dichiarazione mensile**

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme

25 marzo

**IVA**  
**SCAMBI INTRACOMUNITARI**  
**Modelli INTRASTAT - Elenchi mensili**

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri;
- relativi al mese di febbraio 2019, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti (D.M. 22 febbraio 2010).

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro (Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017).

**Elenchi acquisti a fini statistici** - A decorrere dagli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti sussiste solo a fini statistici.

**Presentazione**

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.



Inoltre, con Provv. Ag. Entrate 25 settembre 2017 sono state adottate le seguenti semplificazioni:

- acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

- acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Vedasi al riguardo la Nota Ag. Dogane e Monopoli n. 110586/RU del 9 ottobre 2017.

### **31 marzo**

*Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica*

### **RITENUTE**

#### **Certificazione unica dei sostituti d'imposta** **Consegna ai percipienti**

Scade il termine per la consegna agli interessati dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno 2017 e delle ritenute operate (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

**Mod. CU 2019** - La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2019.

Il Mod. CU 2019 deve essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019, ai sensi dell'art.2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

**Dividendi** - Per la certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti e delle eventuali ritenute vedasi il Modello CUPE, approvato con Provv. Ag. Entrate 12 gennaio 2018..

**Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria** - Scade il termine per i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti

emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art.67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, per rilasciare alle parti - sempreché non sia stata esercitata la facoltà di opzione di cui agli artt. 6 e 7, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente.

**31 marzo**

*Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica*

### **IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE**

#### **c.d. "Tobin Tax"**

In relazione all'istituzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), ai sensi dell'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale da parte dei soggetti considerati responsabili del versamento dell'imposta. Con Provv. Ag. Entrate 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax),

#### **IVA**

#### **Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Trasmissione**

Per i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

**31 marzo**

*Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica*

#### **Presentazione**

In via telematica secondo le indicazioni del p. 9 del Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018.

## 31 marzo

Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica

### IVA Adempimenti di fine mese

**Agenzie di viaggio e turismo** - scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

**Editoria** - Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

**Sedi secondarie** - per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

**Trasporto pubblico urbano di persone** - per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

## 31 marzo

Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica

### IVA Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

### Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.

**31 marzo**

*Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica*

## REGISTRO

### Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

**Regime opzionale della cedolare secca:** in materia di c.d. "cedolare secca" sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi:

- il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la "cedolare secca" esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva.

**N.B.:** Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata stabilita al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2017 dall'art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, come modificato dall'art. 1, comma 16, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

**Regime ordinario:** il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni relativamente a:

- nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (se anteriore) a decorrere dalla data di stipula, se anteriore, dalla data di decorrenza;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, dalla data di inizio dell'annualità;
- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dalla data di effetto.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

## Presentazione

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI, approvato con Provv. Ag. Entrate 10 gennaio 2014.

## Versamento

Esclusivamente con il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) senza possibilità di compensazione.

- **1500** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione";
- **1501** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive";
- **1502** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto";
- **1503** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto";
- **1504** - "Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto";
- **1505** - "Locazione e affitto - Imposta di Bollo";
- **1506** - "Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi"

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati nei comuni ad altra densità abitativa, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

**Immobili strumentali** - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

### **31 marzo**

*Termine da ritenersi prorogato a lunedì 1 aprile essendo il 31 marzo domenica*

**ACCISE**  
**Gas naturale**  
**Versamento della rata d'acconto mensile**

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise.

### **Versamento**

Con Modello F24 - accise

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati